



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 70 – 03 APRILE 2025**

Riunione del 26 Marzo 2025

**47.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig.ra Marilena RUSSO PAPO
- Sig. Ettore LEONARDO

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine    Componente

Nei procedimenti disciplinari riuniti a carico di:

- Sig.ra **Marilena RUSSO PAPO**, *nella qualità di primo arbitro della gara n. 2423 del 24.11.2024 Serie C Femminile, girone C, tra Lupo Mobili Agira e ASD RO.VA. Volley, in concorso con il secondo arbitro Leonardo Ettore, per non aver inizialmente consentito alla capitana dell'ASD RO.VA. Volley di esplicitare, nel rapporto di gara, il preannuncio di reclamo per condotta arbitrale scorretta, costringendo la stessa ad insistere per la formalizzazione del medesimo, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 13, comma 2 e 16 Statuto FIPAV; art. 18 e 47 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76 Regol. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.*

- Sig. **Ettore LEONARDO**, *nella qualità di secondo arbitro della gara n. 2423 del 24.11.2024 Serie C Femminile, girone C, tra Lupo Mobili Agira e ASD RO.VA. Volley, in concorso con il primo arbitro Russo Papo Marilena, per non aver inizialmente consentito alla capitana dell'ASD RO.VA. Volley di esplicitare, nel rapporto di gara, il preannuncio di reclamo per condotta arbitrale scorretta, costringendo la stessa ad insistere per la formalizzazione del medesimo, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 13, comma 2 e 16 Statuto FIPAV; art. 18 e 47 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76 Regol. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.*

**OSSERVA**

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto presentato dall'ASD RO.VA. Volley Patagonia in relazione ai fatti occorsi durante ed al termine della gara n. 2423 del 24/11/2024 disputata tra LUPO



MOBILI AGIRA e ASD RO.VA. Volley Patagonia. In particolar modo, veniva rappresentato alla Procura federale il contegno – ritenuto antiregolamentare – della coppia arbitrale – ed in particolar modo dal secondo arbitro sig. Ettore Leonardo - nei confronti dell’atleta del Sodalizio medesimo, sig.ra Calanducci Valeria, alla quale sarebbe stata preclusa la possibilità di presentare preannuncio di reclamo per condotta arbitrale scorretta.

In sede di indagini preliminari, la Procura Federale Fipav acquisiva il referto di gara, le memorie difensive degli incolpati e la documentazione video allegata alle stesse procedendo, altresì, all’audizione personale dei prevenuti.

Esaurita la fase istruttoria, ritenendo sussistenti gli elementi di colpevolezza a carico degli incolpati, la Procura federale deferiva gli stessi innanzi a questo Tribunale il quale deliberava di procedere all’instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 26/3/2025.

In tale occasione, previa riunione dei procedimenti disciplinari disposta dal Presidente del Tribunale a seguito di espresso consenso delle Parti, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Massimo Caravetta, esponeva i fatti di cui all’atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dei prevenuti, chiedeva applicarsi a carico dei medesimi la sospensione da ogni attività federale per mesi tre ciascuno.

I signori Russo Papo e Leonardo ribadivano, anche in udienza, la totale infondatezza degli addebiti oggetto di contestazione, evidenziando come, una volta ricevuta la richiesta di preannuncio di reclamo da parte dell’atleta, vista la concitazione del pubblico a fine gara, si ritiravano nello spogliatoio dove poco dopo ricevevano il capitano della squadra per formalizzare quanto prima il preannuncio di reclamo.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all’esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che la condotta posta in essere dalla coppia arbitrale non integri una violazione regolamentare nei termini che seguono.

In primo luogo è opportuno circoscrivere l’ambito del presente giudizio.

L’esposto *de quo* viene rubricato “*Esposto sull’atteggiamento e comportamento provocatorio istigatorio e violento del sig. Leonardo Ettore, 2° arbitro della gara n. 2423 del 24.11.2024*” e contiene la rappresentazione di alcune condotte asseritamente antiregolamentari principalmente poste in essere – in ipotesi - dal secondo arbitro sig. Leonardo e marginalmente anche dal primo sig.ra Russo Papo.



Condotte “*provocatorie, istigatorie e violente*” che, tuttavia la Procura federale – evidentemente non ritenendo sussistenti gli estremi di violazioni dei regolamenti federali – non ha inteso contestare agli arbitri di gara.

Il contegno contestato attiene ad un assunto concorso “*per non aver inizialmente consentito alla capitana dell’ASD RO.VA. Volley di esplicitare, nel rapporto di gara, il preannuncio di reclamo per condotta arbitrale scorretta, costringendo la stessa ad insistere per la formalizzazione del medesimo*”.

Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, emerge come tali addebiti non possano considerarsi provati. Ed invero, nel referto di gara si dà espressamente atto della presentazione di istanze avverso il risultato della gara evidenziando come la ricezione di tale preannuncio di reclamo sia stata effettuata non direttamente sul campo a fine gara, ma all’interno degli spogliatoi dove gli arbitri sono stati costretti a trovare ricovero “*scortati dai dirigenti*” a causa degli “*animi agitati*” in primo luogo proprio della capitana sig.ra Valeria Calanducci.

In un clima assai teso come quello indicato nel referto di gara – ove addirittura a fine gara uno spettatore, inveendo contro gli arbitri riusciva ad entrare a contatto con gli stessi stratonando il primo direttore di gara – è comprensibile come la coppia arbitrale si sia recata prontamente e direttamente negli spogliatoi al fine di salvaguardare la propria incolumità fisica ricevendo – solo in tale sede e quindi non sul campo di gioco– il preannuncio di reclamo formalizzato alle ore 19.17 e quindi appena sette minuti dopo la fine dell’incontro (19.10).

Soltanto avuto riguardo del contesto generale – pubblico esagitato, insulti ai direttori di gara, pericolosi contatti fisici, concreto ed attuale rischio per l’incolumità personale – è possibile dare una corretta interpretazione dell’inciso riportato nel referto di gara con il quale gli arbitri dichiarano di “*assecondare*” la richiesta di preannuncio di reclamo della capitana.

In casi di emergenza, allorquando venga posta a repentaglio l’integrità fisica degli arbitri, è assolutamente prioritario optare per una scelta conservativa volta alla tutela della salute (*i.e.* recarsi immediatamente negli spogliatoi, chiudersi dentro impedendo l’accesso a chiunque e, se del caso, chiedere l’ausilio alle forze dell’ordine se l’addetto all’arbitro e/o i dirigenti presenti non riescono a tutelare l’incolumità fisica della coppia arbitrale).

In tal modo argomentando, emerge come la condotta dei sig.ri Russo Papo e Leonardo non possa considerarsi in contrasto alle norme regolamentari per avere gli stessi – nella situazione di imminente e comprovato pericolo – adottato correttamente la misura di salvaguardia di spostarsi immediatamente dal campo trovando rifugio negli spogliatoi ove gli stessi hanno – solo pochi minuti dopo il termine della gara – consentito di formalizzare a referto e nonostante gli animi non fossero del tutto placati (circostanza



che avrebbe legittimato un più sicuro isolamento senza la presenza di terzi estranei) il preannuncio di reclamo della capitana.

Tali circostanze consentono di mandare esenti da responsabilità entrambi gli incolpati.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a sanzione nei confronti della sig.ra Marilena Russo Papo e del sig. Ettore Leonardo.

Roma, 29 Marzo 2025.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 Aprile 2025